



COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6
Sesto ed Uniti CR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N° 98 del 21/07/2020

OGGETTO: TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 PER ACCONTO ANNO 2020 - DETERMINAZIONE PERCENTUALE PER ACCONTO - SCADENZA ACCONTO - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19

L'anno duemilaventi, addì Ventuno del mese di Luglio alle ore 15.30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge comunale e provinciale, sono convocati a seduta in videoconferenza gli Assessori, così come previsto dal Decreto del Sindaco, prot. n. 0003001 del 25/03/2020.

La presenza e l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza tramite l'applicazione Webex Cisco, è stata accertata dal Segretario Comunale.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma</u>	<u>Presenze</u>
VICCARDI FRANCESCA MARIA	Sindaco	SI	
RESEMINI CLAUDIO	ASSESSORE	SI	
PIGNOLI CARLA FRANCA	ASSESSORE	SI	
MUSSINI MASSIMO PAOLO	ASSESSORE		
IEVA ALBERTO	ASSESSORE	SI	

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale reggente, dr.ssa Mariateresa Caporale la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Francesca Maria Viccardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito in legge 27/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020, successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l'art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020;

CONSIDERATO che l'art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all' IRPEF, dall' IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO l'art. 107 comma 5 del DL n. 18/2020 convertito in legge 27/2020, il quale stabilisce *che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

RICORDATO che La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, fra le quali la predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

CONSIDERATO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020. La procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Comune), il quale, dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati, trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA. L'Autorità provvede all'approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti.

RILEVATO che successivamente alla predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020. D'altra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del decreto crescita 34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima del mese di dicembre 2020.

RICORDATO, inoltre, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con deliberazione 5 maggio 2020 n. 158, ha adottato misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati alla luce dell'emergenza da Covid-19. La deliberazione contiene misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19 prevedendo riduzioni della TARI per le utenze non domestiche.

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto:

- di confermare provvisoriamente le tariffe TARI anno 2019 che saranno suscettibili di modifica ad avvenuta predisposizione del PEF;
- di fissare le scadenze TARI per l'anno 2020 per tutte le utenze domestiche e non domestiche al 31/08/2020 (prima rata), al 30/10/2020 (2^ rata) e al 18/12/2020 (saldo a conguaglio) con un acconto (prima e seconda rata) pari al 50% di quanto dovuto a tariffe 2019 ed un a conguaglio (saldo) a tariffe 2020;
- di stabilire pertanto che la riscossione della TARI 2020 avverrà come di seguito indicato:
 - A)
rata di acconto nella misura del 50% della tariffa anno 2019 con le seguenti scadenze:
 - 1^ rata **31 agosto 2020**
 - 2^ rata **30 ottobre 2020**con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31.08.2020;
 - B)
rata di saldo e di eventuale conguaglio da determinare dopo l'approvazione del PEF : **18 dicembre 2020**
 - di stabilire un'agevolazione per le utenze non domestiche mediante riduzione della TARI pari al 25% da applicare a tutte le attività obbligate alla chiusura e a quelle che, sebbene non obbligate, hanno sospeso l'attività in seguito ai richiamati provvedimenti di contenimento dell'epidemia, sia sulla rata di acconto che sulla rata di saldo;

DI STABILIRE che la riduzione di cui al punto precedente sarà applicata d'ufficio alle attività obbligate alla chiusura e alle restanti attività non domestiche che hanno dichiarato al Comune la sospensione dell'attività in risposta ad apposito avviso inviato con nota Prot. 0005096 del 13/06/2020;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.05 del 04.03.2019 di approvazione delle tariffe TARI anno

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;2019;

Con voti UNANIMI e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di PROPORRE al Consiglio Comunale quanto segue:

- ❖ di CONFERMARE per l'anno 2020, in via provvisoria, le tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione CC n.05 del 04.03.2019;
- ❖ di DARE ATTO che, sulla base del Pef anno 2020 approvato con le nuove regole stabilite da ARERA, si provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe Tari anno 2020 definitive;
- ❖ di FISSARE le scadenze TARI per l'anno 2020 per tutte le utenze domestiche e non domestiche al 31/08/2020 (prima rata), al 30/10/2020 (2^ rata) e al 8/12/2020 (saldo a conguaglio) con un acconto (prima e seconda rata) pari al 50% di quanto dovuto a tariffe 2019 ed un a conguaglio (saldo) a tariffe 2020;
- ❖ di STABILIRE pertanto che la riscossione della TARI 2020 avverrà nel seguente modo: rata di acconto nella misura del 50% della tariffa anno 2019 con le seguenti scadenze:
 - A) rata di acconto:
 - 1^ rata **31 agosto 2020**
 - 2^ rata **30 ottobre 2020**con possibilità di pagare in un'unica soluzione;
 - B)
 - Rata di saldo in un'unica soluzione il **18 dicembre 2020** dopo l'approvazione del PEF;
- ❖ di STABILIRE un'agevolazione per le utenze non domestiche mediante riduzione della TARI pari al 25% da applicare, sia sulla rata di acconto che sulla rata di saldo, a tutte le attività obbligate alla chiusura e a quelle che, sebbene non obbligate, hanno sospeso l'attività in seguito ai richiamati provvedimenti di contenimento dell'epidemia;
- ❖ di DARE ATTO che la riduzione di cui al punto precedente sarà applicata d'ufficio alle attività obbligate alla chiusura e alle restanti utenze non domestiche che hanno dichiarato al Comune la sospensione dell'attività in risposta ad apposito avviso inviato con nota Prot. 0005096 del 13/06/2020;

di COMUNICARE, in elenco, l'oggetto del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

di DICHIARARE, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE
Viccardi Francesca Maria

Il Segretario Comunale Reggente
Caporale dr.ssa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

Sesto ed Uniti, _____

Il Segretario Comunale reggente
Caporale dr.ssa Mariateresa

VISTO, si attesta che la presente è

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente